



Comune di Palazzolo sull'Oglio

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N°4 del 16/03/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2012.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

L'anno 2012, addì sedici del mese di marzo, alle ore 10:30, nella sede comunale, il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Palazzolo sull'Oglio, Dott.ssa Roberta Verrusio, assistita dal Segretario Generale, Dott. Silvio Masullo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Su proposta del Dirigente Area Finanziaria – Affari Generali/Vice Segretario;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 che disciplinano l'Imposta Municipale propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011, Supp. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

RILEVATO che occorre pertanto stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale propria da applicarsi per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate nel D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

RILEVATO che, tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO** - aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO** - aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO** - riduzione **fino allo 0,1 per cento**.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto al primo di gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMU
A abitazioni	5%	160
A/10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali)	5%	140
C/1 (negozi, bar, botteghe)	5%	55
C/2 C/6 C/7 (magazzini, box, tettoie)	5%	160
C/3 C/4 C/5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	60 per il 2012 65 dal 2013
D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*";

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a*

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”;

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo";
- che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, pertanto, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2012, successivamente prorogato al 30 giugno 2012 dal decreto cosiddetto "Milleproroghe" (comma 16-quinquies, art. 29 della Legge n. 14/2012 di conversione del D.L. n. 216/2011);

VISTO il T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

VISTO il vigente regolamento di contabilità e il regolamento delle Entrate;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 21 del 29/02/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Proposta determinazione aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2012";

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Area Finanziaria - Affari Generali / Vice Segretario, dott. Giuseppe Gallone, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2012:
 - **ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;**
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO;**
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO;**
- 3) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in Euro 200,00. La suddetta detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertanto l'importo complessivo della detrazione non può superare l'importo massimo di Euro 600,00;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2012;
- 5) di precisare che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, da approvare con successiva deliberazione nell'odierna seduta;
- 6) di precisare che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria verrà introitato alla risorsa 1010010 cap.10 "Imposta Municipale propria" del redigendo bilancio di previsione 2012;

- 7) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2012, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio
Dott.ssa Roberta Verrusio

il Segretario Generale
Dott. Silvio Masullo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il : 22/03/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 22/03/2012

il Vice Segretario Generale
Dott. Giuseppe Gallone

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, in base a quanto previsto dall'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare, nei primi giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. approvato con D. Lgs. 267, del 18 Agosto 2000.

Addì, 02/04/2012

il Segretario Generale
Dott. Silvio Masullo